SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 1993, n. **315**.

Interventi per l'interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 è concesso al Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche, costituito in data 5 giugno 1989, con sede legale in Roma presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, un contributo annuo di lire 600 milioni a titolo di concorso per l'attuazione delle relative finalità istituzionali, nel quadro delle iniziative del Consiglio d'Europa, del Parlamento europeo e della Commissione delle Comunità europee dirette all'interscambio, fra i vari Paesi dell'area pea comunitaria ed orientale, delle pubblicazioni di ito valore scientifico o di rilevante valore didattico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2088)

Presentato dall'on. FOSCHI ed altri il 7 gennaio 1993.

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 20 maggio 1993.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 7 luglio 1993.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 7 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1368)

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede deliberante, il 14 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e della giunta per gli affari della CEE.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 28 luglio 1993.

93G0389

LEGGE 12 agosto 1993, n. **316**.

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 90 milioni, previsto a favore dell'associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale», con sede in Milano, dalla legge 23 marzo 1990, n. 61, è aumentato, per il triennio 1993-1995, a lire 120 milioni annui.

Art. 2.

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione delle attività svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 61/1990 reca: «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 746)

Presentato dal sen. RIZ ed altri il 5 novembre 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20 gennaio 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 22 febbraio 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2443)

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 2 aprile 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 29 giugno 1993; 15, 29 luglio 1993 e approvato il 3 agosto 1993

93G0391

LEGGE 12 agosto 1993, n. **317.**

Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Efficacia dei piani di ricostruzione

1. I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso

1. Le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992.

2. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti.

3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento.

4. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entità degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o già realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica.

5. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

Art. 3.

Completamento dei piani

1. Nell'ambito dei lavori di completamento delle opere in corso, di quelli finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero di quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate, purché previsti dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, predispone, sentiti i comuni interessati, un elenco di interventi da realizzare, il cui onere a carico dello Stato è determinato dall'articolo 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Parlamento lo schema di decreto, nonché il quadro del fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 4, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia.

2. All'affidamento dei lavori e delle opere di cui al comma 1 provvede il Ministero dei lavori pubblici, anche a mezzo di delega ai comuni interessati mediante contratti di appalto, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, aventi ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva e le ulteriori espropriazioni o acquisizioni di aree eventualmente occorrenti.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Per il completamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per il periodo 1994-1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. È annullato ogni altro impegno di spesa previsto da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni; all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80; all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933; agli articoli 13-*sexies decies* e 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; all'articolo 19, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota all'art. 1

— La legge n. 1402/1951 reca: «Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra».

Nota all'art. 2:

— Il R.D. n. 350/1895 reca «Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici».

Nota all'art. 3:

— Il D.Lgs n. 406/1991 reca: «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici».

Note all'art. 5

— Per il titolo della legge n 1402/1951 si veda la precedente nota all'art. 1.

— La legge n. 80/1984 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n 219, e successive modificazioni».

— La legge n. 933/1977 reca. «Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra».

— Il D.L. n. 159/1984 reca «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

— La legge n. 526/1982 reca «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia».

— La legge n 730/1986 reca «Disposizioni in materia di calamità naturali»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 126):

Presentato dal sen. ANGELONI ed altri il 24 aprile 1992.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 giugno 1992 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e della giunta per gli affari della CEE e le questioni regionali.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della giunta per gli affari della CEE e le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22, 30 luglio, 4 agosto, 24 settembre, 8 ottobre, 25 novembre 1992, 13 gennaio, 3, 9 e 17 febbraio 1993.

Relazione scritta annunciata il 23 febbraio 1993 (atto n. 126/*A* - relatore sen FRANZA).

Esaminato in aula il 30 marzo 1993 e approvato il 15 giugno 1993

Camera dei deputati (atto n. 2799).

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 25 giugno 1993, con pareri delle commissioni I e V

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 6, 7 e 8 luglio 1993.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1993.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993

93G0390

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1993.

Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, che attribuisce al Ministro della sanità, tra l'altro, il compito di determinare indirizzi in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da alcool nonché per il rilevamento epidemiologico relativo, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali;

Visti i documenti elaborati in materia dalla commissione di studio costituita con decreto ministeriale 3 luglio 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle conclusioni di apposito gruppo di lavoro;

Decreta:

Sono approvate la linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

Per la proficua realizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno alcoodipendenza che, per l'altissima prevalenza e incidenza, può senz'altro considerarsi alla stregua di una vera e propria malattia sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e province autonome italiane, nel più generale contesto della lotta alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità attinenti soprattutto l'approccio terapeutico.

Ciò comporta, per quanto attiene alla alcooldipendenza, il riconoscimento di almeno due esigenze fondamentali, relative, rispettivamente, alla metodologia degli interventi e alle risposte organizzative dei servizi:

a) necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti dalla alcooldipendenza e patologie correlate con interventi integrati che tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa in materia di tossicodipendenza, della triplice dimensione, medica, psicologica e sociale, che caratterizza questi fenomeni quando li si considera nella loro globalità, e cioè con la dovuta attenzione agli aspetti della dipendenza;

b) necessità di prevedere interventi coordinati volti ad assicurare l'insieme delle risposte necessarie, al livello medico, psicologico, sociale, alla attuazione di prevenzione, cura e reinserimento sociale in relazione alle alcooldipendenze.

Le regioni devono, pertanto, gradualmente e compatibilmente con l'attuale assetto organizzativo dei servizi, provvedere a:

contemplare espressamente l'alcooldipendenza e le patologie correlate quali aree di interesse nell'ambito della programmazione degli interventi ai vari livelli del servizio sanitario (promozione della salute, trattamento e cura, riabilitazione e reinserimento sociale, rilevazione dati ed osservatorio epidemiologico, ricerca, formazione e aggiornamento professionale);

attivare gradualmente, utilizzando le modalità e gli strumenti organizzativi, programmatori, gestionali e normativi ritenuti più idonei, un insieme di risposte istituzionali alle domande e ai bisogni dell'utenza interessata.

Gli interventi necessari a garantire risposte adeguate possono essere attuati, anche nella prospettiva di una realizzazione graduale su tutto il territorio nazionale, utilizzando prioritariamente risorse, strutturali ed umane, di servizi e presidi previsti dalla programmazione regionale e destinati a finalità contigue o affini, e comunque compatibili con le esigenze di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*; devono però essere accuratamente salvaguardati la adeguatezza degli spazi clinici e operativi, la specificità del programma terapeutico, nonché la preparazione professionale del personale assegnato.

Deve insomma essere reso praticabile un percorso programmato e controllato dell'utente attraverso una rete di presidi o servizi, anche per mezzo di collaborazioni con enti, organizzazioni, associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e auto-aiuto, assicurando la disponibilità di adeguati interventi che si configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai problemi posti dalla alcooldipendenza.

Ciò premesso, si propone la seguente articolazione operativa.

A LIVELLO LOCALE

Équipe per le alcooldipendenze.

L'équipe per le alcooldipendenze costituisce un momento di risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed opera, di norma, nell'ambito del bacino di utenza di una singola unità sanitaria locale. È facoltà della regione definire motivatamente ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse disponibili, nonché della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.

Funzioni.

Le funzioni dell'équipe per le alcooldipendenze sono le seguenti:

elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per la promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione con le altre istituzioni e servizi interessati;

attuazione, nell'ambito del più generale contesto della legislazione e programmazione nazionale e regionale, dei piani locali di intervento;

sensibilizzazione al riconoscimento dei problemi, rivolta agli altri servizi sanitari e sociali (ospedali, centri di igiene mentale, medicina di base, consultori, ecc.), nonché alle organizzazioni territoriali di volontariato/auto-aiuto;

accoglienza, osservazione e diagnosi;

definizione, attuazione e/o verifica di programmi terapeutici individuali multidisciplinari, ivi compresi gli interventi socioriabilitativi;

prestazioni mediche, psicologiche e sociali, favorendo l'inserimento nei gruppi di auto-aiuto o in altre realtà socio-riabilitative;

attivazione del necessario coordinamento ai fini del ricovero ospedaliero dei soggetti in fase acuta presso reparti preventivamente individuati dalla regione per la disponibilità dei posti letto, aperti alla operatività del servizio territoriale;

rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza;

collaborazione con altre istituzioni interessate e coordinamento degli interventi pubblici e privati nel settore.

Sede.

L'équipe per le alcooldipendenze è collocata nell'ambito del servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più idonei ai fini di facilitare e promuovere l'afflusso dell'utenza, nonché il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte.

Personale.

Le professionalità da utilizzarsi nell'ambito di un approccio multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle del medico, dello psicologo, dell'educatore professionale, dell'assistente sociale, dell'infermiere professionale.

A LIVELLO REGIONALE

La regione, individuando al suo interno una precisa referenza e responsabilità, programma e coordina la promozione della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate, incentiva ricerca, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, definisce una sistema informativo di raccolta dati sull'andamento del fenomeno nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente.

Le indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli minimi di risposte funzionali da garantire nell'ambito della autonomia regionale.

93A4688

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 luglio 1993.

Impegno della somma complessiva di L. 27.149.263.530 a favore delle regioni interessate e delle province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1993 dei limiti d'impegno dal 1979 al 1987.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 501/1992, per il 1993;

Visto il decreto n. 85 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 62, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 70 miliardi, corrispondente alle annualità 1979, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 84 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 61, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1980, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 83 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 60, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1981, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 82 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 242, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 56 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, foglio n. 117, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 15 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 170, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 14 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 342, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 43 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 168, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 44 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 169, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1987, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 125185, del 7 aprile 1993, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 28.151.481.050, per l'esercizio 1993, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)* e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali del Bilancio;

Considerato che relativamente ai limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 27.149.263.530, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel corrente esercizio 1993, ivi comprese per le annualità 1985 e 1986 le somme maturate nel decorso esercizio 1991 e 1992;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1993, l'importo complessivo di L. 27.149.263.530 attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75, dal 1979 al 1987, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1979

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 490.000.000)

mutuo ventennale	490.000.000
Totale . . .	490.000.000

ANNUALITÀ 1980

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	42.133.135
Totale . . .	42.133.135

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 739.000.000)

mutuo ventennale	739.000.000
Totale . . .	739.000.000

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	31.302.630
mutuo decennale	4.141.445
mutuo ventennale	12.931.450
mutuo decennale	1.873.255
Totale . . .	50.248.780

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 70.000.000)

mutuo ventennale	70.000.000
Totale . . .	70.000.000

Regione Friuli-Venezia Giulia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 150.000.000)

mutuo ventennale	50.659.625
mutuo quindicennale	11.514.595
mutuo decennale	33.735.055
Totale . . .	95.909.275

ANNUALITÀ 1981

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	78.471.320
mutuo decennale	12.872.070
mutuo ventennale	32.304.700
Totale . . .	123.648.090

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale. 34.820.785
mutuo ventennale. 29.800.780

Totale . . . 64.621.565

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale. 223.590.035
mutuo decennale 114.589.510

Totale . . . 338.179.545

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 50.000.000)

mutuo ventennale. 50.000.000

Totale . . . 50.000.000

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 160.000.000)

mutuo ventennale. 160.000.000

Totale . . . 160.000.000

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 140.000.000)

mutuo ventennale. 140.000.000

Totale 140.000.000

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 464.000.000)

mutuo quindicennale 363.413.655
mutuo decennale 96.654.420

Totale . . . 460.068.075

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 205.000.000)

mutuo ventennale. 5.488.905
mutuo quindicennale 94.545.555
mutuo decennale 104.965.540

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

mutuo ventennale. 11.237.445
mutuo quindicennale 86.217.235
mutuo decennale 24.085.155

Totale . . . 326.539.835

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 897.000.000)

mutuo ventennale. 399.106.625
mutuo quindicennale 75.959.385
mutuo decennale 282.589.735
mutuo novennale 5.643.600
mutuo ventennale. 112.369.160
mutuo quindicennale 7.195.390
mutuo decennale 13.615.285

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale. 74.878.810
mutuo decennale 5.287.235

Totale . . 976.645.225

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 107.000.000)

mutuo ventennale. 107.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 128.000.000)

mutuo ventennale. 117.451.670

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 160.000.000)

mutuo ventennale. 25.096.965
mutuo decennale 21.047.510

Totale . . 270.596.145

ANNUALITÀ 1982

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale. 125.558.810
mutuo decennale 3.457.410

Totale . . . 129.016.220

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo decennale 3.559.190

Totale . . 3.559.190

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 784.000.000)

mutuo ventennale. 592.634.340
mutuo decennale 188.457.945

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 958.000.000)

mutuo ventennale. 786.468.835
mutuo decennale 166.527.460

Totale . . 1.734.088.580

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 73.000.000)

mutuo ventennale. 73.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 91.000.000)

mutuo ventennale. 74.973.610
mutuo decennale 12.972.530

Totale . 160.946.140

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 237.000.000)

mutuo ventennale. 206.672.495
mutuo diciannovennale. 30.327.505

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 322.000.000)

mutuo diciannovennale	188.911.065
mutuo quindicennale	10.122.180
mutuo decennale	81.041.010
mutuo novennale	33.964.300
Totale ...	551.038.555

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 209.000.000)

mutuo ventennale	183.572.630
mutuo diciannovennale	25.427.370

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 284.000.000)

mutuo diciannovennale	5.834.020
mutuo quindicennale	36.444.515
mutuo decennale	240.351.920
Totale ...	491.630.455

Regione Marche

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

mutuo ventennale	112.110.535
mutuo quindicennale	32.126.650
mutuo decennale	96.191.600

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 721.000.000)

mutuo decennale	51.071.300
mutuo quindicennale	61.323.935
Totale ...	352.824.020

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 312.000.000)

mutuo ventennale	102.323.960
mutuo quindicennale	132.981.115
mutuo decennale	76.694.925

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

mutuo quindicennale	250.679.110
Totale ...	562.679.110

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	138.369.795
mutuo decennale	10.860.845
Totale ...	149.230.640

ANNUALITÀ 1983

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	887.370
mutuo ventennale	18.846.760
Totale ...	19.734.130

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	86.013.680
mutuo decennale	19.013.680
Totale ...	105.027.360

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

mutuo ventennale	98.712.510
mutuo decennale	10.008.890
Totale ...	108.721.400

ANNUALITÀ 1984

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale	2.995.150
mutuo ventennale	12.839.710
Totale ...	15.834.860

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	33.535.620
Totale ...	33.535.620

ANNUALITÀ 1985

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

mutuo ventennale	21.995.340
mutuo ventennale	462.356.445

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo decennale	30.984.095

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	145.153.930

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 942.000.000)

mutuo ventennale	837.648.215

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo decennale	27.504.990
mutuo ventennale	302.763.760

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale	16.221.180
mutuo ventennale	58.957.040
mutuo decennale	937.220
mutuo ventennale	75.658.480

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo decennale	107.564.790
mutuo decennale	8.899.610

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale 405.780
mutuo ventennale. 26.456.270

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale 581.250
mutuo ventennale. 4.679.540
mutuo ventennale. 9.401.800
mutuo decennale 8.757.840

Totale . . . 2.146.927.575

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 670.000.000)

mutuo ventennale. 340.393.780

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 1.020.000.000)

mutuo ventennale. 887.220.705

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale. 83.345.990
mutuo decennale 2.114.115
mutuo ventennale. 12.834.200
mutuo ventennale. 51.468.845
mutuo decennale 4.050.800
mutuo ventennale. 7.048.210
mutuo decennale 2.125.470

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.235.000.000)

mutuo decennale 219.129.155

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale. 193.264.330
mutuo decennale 6.888.350
mutuo ventennale. 221.218.775
mutuo decennale 8.505.770

Totale . . . 2.039.608.495

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale. 101.688.780
mutuo decennale 29.955.180
mutuo ventennale. 29.055.180
mutuo decennale 3.279.360
mutuo ventennale. 273.274.135
mutuo decennale 48.364.440
mutuo ventennale. 62.535.640
mutuo ventennale. 4.559.090

Totale . . . 552.711.995

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale. 516.561.035

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale. 899.134.960
mutuo ventennale. 294.463.210

Totale . . . 1.710.159.205

ANNUALITÀ 1986

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

mutuo ventennale. 21.995.340
mutuo ventennale. 462.356.445

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale. 9.068.535

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale. 755.319.065
mutuo decennale 124.148.885

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale 39.435.815
mutuo ventennale. 145.153.930
mutuo decennale 4.161.920
mutuo ventennale. 48.359.050
mutuo ventennale. 76.500.550
mutuo decennale 10.492.270

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 942.000.000)

mutuo ventennale. 837.648.215

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale 16.221.180
mutuo ventennale. 58.957.040
mutuo decennale 937.220
mutuo decennale 75.658.480

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale. 302.763.760

Totale . . . 2.989.178.700

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.235.000.000)

mutuo ventennale. 1.015.426.590

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale. 193.264.330
mutuo decennale 13.819.685

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 670.000.000)

mutuo ventennale. 340.393.780

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 1.020.000.000)

mutuo ventennale. 887.220.705

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale. 83.345.990
mutuo decennale 2.114.115
mutuo ventennale. 12.834.200
mutuo ventennale. 51.468.845
mutuo decennale 4.050.800
mutuo ventennale. 7.048.210
mutuo decennale 2.125.470

Totale . . . 2.613.112.720

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 660.000.000)

mutuo ventennale	30.331.590

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	322.354.055

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	101.688.780
mutuo decennale	29.955.370
mutuo ventennale	29.055.180
mutuo decennale	3.279.360
Totale . . .	516.664.335

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale	120.257.025

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.197.000.000)

mutuo decennale	144.569.430
mutuo ventennale	516.561.035
mutuo ventennale	17.416.010
mutuo quindicennale	64.896.315
mutuo decennale	13.559.940

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale	899.134.960
mutuo ventennale	294.463.210
Totale . . .	2.070.857.925

ANNUALITÀ 1987

Regione Lombardia

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

mutuo ventennale	21.995.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

mutuo ventennale	9.068.535

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

mutuo ventennale	755.319.065

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)

mutuo decennale	39.435.815
mutuo ventennale	145.153.930
mutuo decennale	4.161.920
mutuo ventennale	48.359.050
mutuo ventennale	76.500.550
mutuo decennale	10.492.270
Totale . . .	1.110.486.475

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.235.000.000)

mutuo ventennale	1.015.426.590

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

mutuo ventennale	193.264.330
mutuo decennale	13.819.685
Totale . . .	1.222.510.605

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 660.000.000)

mutuo ventennale	30.331.590

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	322.354.055

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

mutuo ventennale	101.688.780
mutuo decennale	29.955.370
Totale . . .	484.329.795

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

mutuo ventennale	120.257.025

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.197.000.000)

mutuo ventennale	516.561.035
mutuo decennale	144.569.430
mutuo ventennale	17.416.010
mutuo quindicennale	64.896.315
mutuo decennale	13.559.940
Totale . . .	877.259.755

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Lombardia	6.534.826.050
Piemonte	6.023.637.785
Emilia-Romagna	1.662.292.675
Toscana	6.730.545.010
Valle d'Aosta	210.946.140
Bolzano	711.038.555
Trento	631.630.455
Marche	855.025.230
Umbria	889.218.945
Veneto	2.463.597.265
Liguria	340.596.145
Friuli-Venezia Giulia	95.909.275
Totale . . .	27.149.263.530

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 27.149.263.530 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A4694

DECRETO 5 luglio 1993.

Impegno della somma complessiva di L. 1.002.217.520 a favore delle regioni interessate e delle province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1993 dei limiti d'impegno dal 1981 al 1987.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 501/1992, per il 1993;

Visto il decreto n. 86 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 63, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1981, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 81 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 249, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 55 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1984, foglio n. 36, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 14 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 169, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 15 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 344, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 46 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 171, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976,

Visto il decreto n. 47 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 172, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1987, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 63 del 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, foglio n. 54, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 672.078.000, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 125185, del 7 aprile 1993, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 28.151.451.000,per l'esercizio 1993, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)* e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali del Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, va nuovamente impegnata, per il 1993, la somma complessiva di L. 1.002.217.520;

Decreta.

Art. 1

È impegnato, per l'esercizio 1993, l'importo complessivo di L. 1.002.217.520, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76, dal 1981 al 1987, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1981

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000)

mutuo decennale	410.095
Totale . . .	410.095

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 20.368.000)

mutuo ventennale	15.285.675
mutuo quindicennale	4.999.810
Totale . . .	20.285.485

Regione Liguria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 10.868.000)

mutuo ventennale	10.852.155

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 21.735.000)

mutuo ventennale	8.022.075
Totale . . .	18.874.230

Regione Friuli-Venezia Giulia

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 6.377.000)

mutuo ventennale	3.678.880
mutuo decennale	2.194.010
Totale . . .	5.872.890

ANNUALITÀ 1982

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	1.139.510
mutuo ventennale	3.185.560
mutuo decennale	46.450
mutuo decennale	183.320

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale	10.533.660
mutuo ventennale	3.797.525
Totale . . .	18.886.025

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale	3.499.975
mutuo quindicennale	2.491.925
mutuo decennale	1.922.180

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000)

mutuo decennale	3.934.025
Totale . . .	11.848.105

Regione Valle d'Aosta

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.076.000)

mutuo decennale	7.419.210
Totale . . .	7.419.210

Provincia autonoma di Bolzano

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000)

mutuo ventennale	7.144.040
Totale . .	7.144.040

Provincia autonoma di Trento

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 7.125.000)

mutuo quindicennale	6.334.590
mutuo decennale	440.660
Totale . . .	6.775.250

ANNUALITÀ 1983

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo decennale	1.017.750
mutuo ventennale	9.237.710

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 69.791.000)

mutuo ventennale	69.791.000

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale	5.472.885
mutuo decennale	2.390.250
Totale . . .	87.909.595

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	2.117.110
mutuo decennale	884.130
Totale . . .	3.001.240

ANNUALITÀ 1984

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	4.673.770
mutuo decennale	189.120

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 136.344.000)

mutuo decennale	4.363.630
mutuo ventennale	128.557.330
mutuo ventennale	3.423.040
Totale . . .	141.206.890

Regione Umbria

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

mutuo ventennale	2.931.425
mutuo decennale	632.495
Totale . . .	3.563.920

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	27.370.915
mutuo decennale	1.530.670
Totale . . .	28.901.585

ANNUALITÀ 1985

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

mutuo ventennale	65.619.535
Totale . . .	65.619.535

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo decennale	1.236.340
mutuo ventennale	1.236.800
mutuo ventennale	11.964.760
Totale . . .	14.437.900

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 48.641.000)

mutuo ventennale	48.641.000
Totale . . .	48.641.000

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	37.797.985

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	32.698.290
mutuo decennale	2.769.490
Totale . . .	73.265.765

ANNUALITÀ 1986

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	1.663.450
mutuo decennale	293.490
Totale . . .	1.956.940

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 95.082.000)

mutuo ventennale	95.082.000
Totale . . .	95.082.000

Regione Veneto

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 40.376.000)

mutuo ventennale	34.848.860
mutuo decennale	5.527.140

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 81.471.000)

mutuo ventennale	46.978.850
mutuo decennale	7.683.465
mutuo novennale	1.400.680
mutuo ventennale	25.408.010

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	57.136.055
mutuo decennale	6.904.960

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

mutuo ventennale	14.213.240
mutuo quindicennale	2.572.000
mutuo decennale	3.040.090
Totale . . .	205.713.350

ANNUALITÀ 1987

Regione Piemonte

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

mutuo ventennale	10.423.905
Totale . . .	10.423.905

Regione Emilia-Romagna

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

mutuo ventennale	3.829.280
mutuo decennale	1.213.510
Totale . . .	5.042.790

Regione Toscana

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 120.030.000)

mutuo ventennale	79.763.360
mutuo decennale	40.172.415
Totale . . .	119.935.775

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Piemonte	324.045.950
Emilia-Romagna	24.438.870
Toscana	263.658.775
Umbria	15.822.120
Veneto	328.166.185
Valle d'Aosta	7.419.210
Bolzano	7.144.040
Trento	6.775.250
Liguria	18.874.230
Friuli-Venezia Giulia	5.872.890
Totale . . .	1.002.217.520

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 1.002.217.520, a favore delle regioni e province autonome secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A4693

DECRETO 5 luglio 1993.

Impegno della somma complessiva di L. 20.278.853.500 a favore delle regioni interessate e delle province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1993 dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993, che reca lo stanziamento di lire 20,391.7 miliardi, su cap. 7081, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/1975;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/1975;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985 e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o le parziali annualità 1993, a favore delle regioni e le province autonome che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.278.853.500 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1993, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome	Importi in lire
Trento	354.834.020
Bolzano	585.911.065
Valle d'Aosta	197.973.610
Piemonte	4.810.269.035
Lombardia	3.558.207.925
Emilia-Romagna	4.625.193.255
Toscana	3.450.525.450
Marche	154.243.670
Umbria	119.050.310
Liguria	319.548.635
Friuli-Venezia Giulia	50.659.625
Veneto	2.052.436.900
Totale	20.278.853.500

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni e province autonome ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A4695

DECRETO 5 luglio 1993

Impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940 a favore delle regioni interessate e delle province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1993 dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975;

Vista la legge di bilancio n. 501 del 23 dicembre 1992, per l'esercizio 1993, che reca lo stanziamento di lire 1,047.702 miliardi, su cap. 7081, per le finalità ex art. 15, lettera *c)*, della n. 352/1976;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, per complessive lire 8.5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera *c)*, della sopracitata legge n. 352/1976;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della richiamata legge n. 352/1976;

Considerato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono riconfermare quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1976 al 1980.

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o parziali annualità 1993, a favore delle sole regioni e le province autonome che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accessi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.005.003.940 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1993, dei limiti d'impegno di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976, come di seguito indicato

Regioni interessate e province autonome	Importi in lire
Bolzano	7 144.040
Piemonte	317.584.495
Toscana	223.486.360
Umbria	6.431.400
Emilia-Romagna	133 494.655
Liguria	18.874.230
Friuli-Venezia Giulia	3 678.880
Veneto	294.309.880
Totale . . .	1 005 003 940

Art. 2.

L'erogazione relativa alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni e province autonome ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A4696

DECRETO 5 luglio 1993.

Impegno della somma complessiva di L. 17.392.973.240 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di annualità o parziali annualità 1993 del limite d'impegno 1977.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1993, le sole annualità, o le parziali annualità, spettanti alle regioni interessate ed alle province autonome di Trento e Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 17.392.973.240 è impegnata, per il 1993, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Importi in lire
Bolzano	483.000.000
Trento	427.000.000
Piemonte	1.855.000.000
Lombardia	2.025.000.000
Valle d'Aosta	100.000.000
Friuli-Venezia Giulia	405.000.000
Liguria	167.258.925
Emilia-Romagna	1.850.000.000
Toscana	1.235.000.000
Umbria	500.000.000
Molise	535.714.315
Campania	2.100.000.000
Basilicata	1.110.000.000
Veneto	1.505.000.000
Sardegna	3.095.000.000
Totale	17.392.973.240

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 3.

L'onere di L. 17.392.973.240 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A4697

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 luglio 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 27 dicembre 1992 al 27 febbraio 1993 nella provincia di Cosenza;

eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 27 febbraio 1993 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cosenza:

eccesso di neve dal 27 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993, dal 20 febbraio 1993 al 27 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Acri, Alessandria del Carretto, Bocchigliero, Campana, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Castello, Longobucco, Morano Calabro, Mormanno, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d'Epiro, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

eccesso di neve dal 27 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993, dal 20 febbraio 1993 al 27 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Acri, Alessandria del Carretto, Bocchigliero, Campana, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Castello, Longobucco, Morano Calabro, Mormanno, Paludi, Pietrapaola, Plataci, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Terranova da Sibari.

Reggio di Calabria:

eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 27 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Anoia, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Rizziconi, Rosarno, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Roberto, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

93A4689

DECRETO 14 luglio 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Viste le richieste di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati verificatisi nella provincia di Foggia, per l'applicazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1992,
grandinate del 25 giugno 1992;
grandinate dal 28 giugno 1992 al 29 giugno 1992;
grandinate dal 29 giugno 1992 al 7 luglio 1992;
grandinate del 2 luglio 1992;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, che ha sospeso per i provvedimenti di competenza della regione Puglia, limitatamente al periodo 30 maggio-15 settembre 1992, il termine perentorio previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto. dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi di seguito indicati, per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli della provincia di Foggia, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

siccità dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio de' Sauri, Foggia, Manfredonia, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sant'Agata di Puglia;

grandinate del 25 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Pricena, Lesina, Poggio Imperiale;

grandinate del 28 giugno 1992, del 29 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cerignola, San Paolo di Civitate, San Severo, Torremaggiore;

grandinate del 26 giugno 1992, del 2 luglio 1992, del 7 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis;

grandinate del 2 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b) e c),* nel territorio dei comuni di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

93A4690

DECRETO 14 luglio 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Torino e Vercelli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 25 marzo 1993 al 29 marzo 1993 nella provincia di Vercelli;
gelate dal 27 marzo 1993 al 29 marzo 1993 nella provincia di Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Torino:

gelate dal 27 marzo 1993 al 29 marzo 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Cossano Canavese, Maglione, Mazzè;

Vercelli:

gelate del 25 marzo 1993, del 29 marzo 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Borgo d'Alè, Cavaglia, Cigliano, Livorno Ferraris, Moncrivello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

93A4691

DECRETO 14 luglio 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

brinate dal 29 marzo 1993 al 30 marzo 1993 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Verona:

brinate del 29 marzo 1993, del 30 marzo 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bussolengo, Lazise, Mozzecane, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

93A4692

DECRETO 4 agosto 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Varese.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, con il quale si è provveduto a porre in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio agrario provinciale di Varese ed il dott. Andrea Salvigni è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1992, con il quale è stata disposta la sostituzione del dott. Salvigni con il dott. Luigino Ruffini;

Vista la relazione in data 13 maggio 1993 della commissione nominata con ministeriale n. 72920 del 29 aprile 1993;

Considerato che è venuto meno il rapporto fiduciario tra il Ministero e l'attuale commissario liquidatore;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. prof. Tertulliano Pirondini è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Varese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Varese, via Magenta n. 15, in sostituzione del dott. Luigino Ruffini.

Il commissario liquidatore sostituito è tenuto a consegnare con immediatezza il rendiconto di cassa e di gestione al commissario subentrante il quale, entro dieci giorni riferisce in merito all'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza.

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore a continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4708

DECRETO 4 agosto 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, con il quale si è provveduto a porre in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio ed il dott. Luigino Ruffini è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 29 luglio 1993, n. 24461, con il quale il prof. Mario Marelli e stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio in sostituzione del dott. Luigino Ruffini;

Vista la nota in data 4 agosto 1993, con la quale il prof. Mario Marelli ha comunicato di non poter accettare l'incarico, per sopravvenuti imprevisti impegni di carattere scientifico;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. prof. Tertulliano Pirondini è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Camerlata, via Scalabrini n. 64, in sostituzione del dott. Luigino Ruffini.

Il commissario liquidatore sostituito e tenuto a consegnare con immediatezza il rendiconto di cassa e di gestione al commissario subentrante il quale, entro dieci giorni riferisce in merito all'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza.

Art. 2.

La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore a continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 4 agosto 1993

Il Ministro: DIANA

93A4709

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 agosto 1993.

Riconoscimento del dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia per lo svolgimento di compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la domanda di riconoscimento in data 7 novembre 1992 del dipartimento di scienze ambientali dell'Università degli studi della Tuscia ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 4 marzo 1993;

Decreta:

Il dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia (Viterbo) è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

p. *Il Ministro:* SELLITTI

93A4686

DECRETO 4 agosto 1993.

Riconoscimento del centro universitario di ricerca e didattica in acquacoltura e maricoltura - Università degli studi di Camerino, per lo svolgimento di compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la domanda di riconoscimento in data 17 dicembre 1992 del centro universitario di ricerca e didattica in acquacoltura e maricoltura - Università degli studi di Camerino, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 22 marzo 1993;

Decreta:

Il centro universitario di ricerca e didattica in acquacoltura e maricoltura - Università degli studi di Camerino, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1993

p. *Il Ministro:* SELLITTI

93A4687

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 maggio 1993.

Determinazione della misura degli importi dei diritti speciali di prelievo dovuti ai sensi dell'art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto in particolare l'art. 9 della citata legge il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provveda alla determinazione della misura dei diritti speciali di prelievo e delle modalità di versamento all'erario;

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione dei diritti speciali di prelievo dovuti dai soggetti interessati alle operazioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, ed effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura degli importi dei citati diritti speciali e di rinviare ad un successivo decreto la determinazione delle modalità di versamento degli stessi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, l'importo dei diritti speciali di prelievo deve essere determinato in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme, nonché la copertura della spesa annua di lire 240 milioni necessaria al versamento del contributo annuale al Segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington;

Ritenuto che l'importo dei singoli diritti speciali di prelievo, determinato con il presente decreto, è congruo ai fini della copertura delle spese sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

1. I diritti speciali dovuti ai sensi dell'art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, sono determinati nella misura seguente:

a) richiesta della licenza o del certificato di importazione, della licenza di esportazione, del certificato di riesportazione e del certificato CITES previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 . . . . . . L. 20 000

b) presentazione delle denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-*bis*, comma 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 . . . . 15.000

c) presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5-*bis*, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150	L.	50.000
d) richiesta di autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150	»	100.000
e) richiesta di dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150	»	100.000
f) richiesta del certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'art. 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150	»	15.000
g) presentazione della denuncia di scorte di pelli prevista dall'art. 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150	»	15.000
h) richiesta di marcaggio delle singole pelli previsto dall'art. 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150	»	500
i) richiesta di marcaggio dei singoli esemplari previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150	»	10.000

Art. 2.

1. Il versamento dei diritti speciali di prelievo, nella misura definita dal precedente art. 1, è dovuto da tutti i soggetti tenuti ad effettuare operazioni descritte all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

2. Le modalità di versamento saranno determinate con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 68

93A4741

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197 recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.

93A4673

Mancata conversione del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante: «Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale».

Il decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante: «Norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.

93A4674

Mancata conversione del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 201, recante: «Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma».

Il decreto-legge 22 giugno 1993, n. 201, recante: «Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.

93A4675

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1993 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF -, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è stata autorizzata ad acquistare dall'Ente toscano di sviluppo agricolo forestale (E.T.S.A.F.) un appezzamento di terreno sito nel territorio del comune di Piombino in località Bottagone (Livorno), di estensione pari a circa ha 42.73.90, al prezzo di L. 42.739.000 interamente pagati.

93A4703

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 agosto 1993 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 16 agosto 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a 91 giorni con scadenza il 15 novembre 1993 è di L. 98,00, quello dei buoni a 182 giorni con scadenza il 14 febbraio 1994 è di L. 95,60 e quello dei buoni a 365 giorni con scadenza il 16 agosto 1994 è di L. 90,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A4746

MINISTERO DELL'INTERNO

122° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n 50.262 10 C N /B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223 81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n 221 82, n 130 83, n 164 83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n 293 84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n 222 85, n. 252/85, n. 295/85, n 16 86, n. 48 86, n. 77 86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n 98 87, n. 113 87, n. 135 87, n. 161 87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n 260/88, n 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124 89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18 91, n 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n 158/92, n. 184/92, n 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145 93 e n 170/93 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N **8281** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2657-C-79 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD CZ 511 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 8
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S n c»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8282** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 2818-C-80 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PACHMAYR» MOD. DOMINATOR (FINITURA BRUNITA, INOX E BRUNITA - INOX)
Calibro· 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 355
Lunghezza dell'arma: MM. 405
Funzionamento: A CARICAMENTEO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S A.
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce cal. 22 Hornet, 223 Remington, mm. 7-08 Remington (canne lunghe mm 355) e cal. mm 44 Magnum (canna lunga mm 266,7).

N **8283** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 8258-C-87 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma·

Tipo· PISTOLA
Denominazione: «MACCHI, LAURO» MOD. B2 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 140 CON COMPENSATORE MM 170
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MACCHI, LAURO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI SPORT DI MACCHI L & C S.N.C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8284** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «WESSON FIREARMS» MOD 715 FIXED BARREL (MIRINO INTERCAMBIABILE E TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro. 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne: MM. 153
Lunghezza dell'arma: MM. 305
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8285** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD 405 WALD 93 SAFARI
Calibro: MM. 6 PPC USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8286** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD 7400
Calibro: 35 WHELEN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **8287** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.357-C-93 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KARL HAUPTMANN» MOD. 33
Calibro: 20 MAGNUM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore -
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: ROITZ RENATO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8288** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 1040 A 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8289** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 1040 A 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8290** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: 12/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. DA 1070 A 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **8291** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. AR 15 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. CON COMPENSATORE 510
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata riallestita dalla ditta «ADLER S.r.l.» dopo aver sostituito la canna camerata per impiegare la cartuccia cal. 223 Remington con altra idonea ad impiegare la cartuccia cal. 222 Remington ed aver apportato alcune modifiche al sistema di funzionamento. Pertanto sull'arma può apparire il marchio di fabbrica «COLT AR 15».

N **8292** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD 1921 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro MM. 9 × 21 I M I
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 7
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma· MM. 1005
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore. PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota — L'arma è stata riallestita dalla ditta «ADLER S r l» utilizzando le carabine Destroyer o Gaztanaga le cui sigle possono apparire unitamente a quelle dell'attuale marchio di fabbrica.

N **8293** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 1921 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 30 JAGER
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 7
Lunghezza delle canne. MM. 540
Lunghezza dell'arma· MM. 1005
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore· PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota — L'arma è stata riallestita dalla ditta «ADLER S r l» utilizzando le carabine Destroyer o Gaztanaga le cui sigle possono apparire unitamente a quelle dell'attuale marchio di fabbrica.

N **8294** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma.

Tipo FUCILE
Denominazione «DRAGUNOV» MOD 1977 FPK
Calibro 7,62 × 54 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 5
Lunghezza delle canne. MM. 622 CON COMPENSATORE MM. 680
Lunghezza dell'arma: MM. 1210 CON COMPENSATORE MM. 1268
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ROMANIA
Stato o Stati da cui è importata· GERMANIA
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S P.A»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 7**

N. **8295** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione· «BERSA» MOD. THUNDER 9
Calibro 9 × 21 I.M I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 15
Lunghezza delle canne: MM. 106
Lunghezza dell'arma. MM. 195
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA
Stato o Stati da cui è importata: ARGENTINA
Presentatore. REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8296** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 55
Calibro: 32 WINCHESTER SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 617
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8297** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. WZ 98/29
Calibro: 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: POLONIA - DALLA RADOM FB VARSAVIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8298** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. L 461
Calibro: 17 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 975
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8299** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ARMY
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 265
Funzionamento: A ROTAZIONE A DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8300** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2653-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 6
Lunghezza delle canne: MM 51
Lunghezza dell'arma: MM. 177
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore· UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota — L'arma può essere corredata di n 3 canne intercambiabili con lunghezza di mm. 54, mm. 63,5 e mm. 76,2.

N. **8301** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 227,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile lunga mm. 152,4.

N. **8302** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. THUNDERER
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 120,65
Lunghezza dell'arma: MM 249,45
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8303** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. THUNDERER
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 249,45
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N **8304** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2653-C-79 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S A. THUNDERER
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne· MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 249,45
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia cal 45 ACP con palla in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **8305** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2653-C-79 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione· «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S A THUNDERER
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne MM. 120,65
Lunghezza dell'arma· MM. 249,45
Funzionamento A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8306** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro· MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne· MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S N C »
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N. **8307** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 4158-C-81 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione. «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento· A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S N.C »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N 8308 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 4158-C-81 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «FAMARS» MOD ANTARES
Calibro MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne. MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore. SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma. C 5

N. 8309 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD ANTARES
Calibro: MM. 6,5 × 65 RWS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne. MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· C 5

N. 8310 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE
Denominazione. «FAMARS» MOD ANTARES
Calibro. MM 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne· MM. 600
Lunghezza dell'arma MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore· SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S N C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8311 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 4158-C-81 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma·

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: MM. 6,5 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **8312** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8313** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8314** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: MM. 7 × 66 S.E. VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8315** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8316** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8317** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8318** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD ANTARES
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8319** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158-C-81 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD ANTARES
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N **8320** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 4158-C-81 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma·

Tipo· FUCILE
Denominazione. «FAMARS» MOD. ANTARES
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. –
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore. SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO SALVINELLI & C S.N.C»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 5**

N. 8321 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.3098-C-80 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ARMY
Calibro: 41 COLT LONG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 8322 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2578-C-79 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «EAGLE ARMS» MOD. EA-15 ACTION MASTER 222
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 549,3
Lunghezza dell'arma: MM. 1003,3
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 8323 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2578-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE
Denominazione· «EAGLE ARMS» MOD. EA-15 GOLDEN EAGLE 222 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 549.3
Lunghezza dell'arma: MM. 1003.3
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore· IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 8324 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «EAGLE ARMS» MOD EA-15 STANDARD 222
Calibro. 222 REMINGTON
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne. MM. 549,3
Lunghezza dell'arma MM. 1003,3
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U S.A
Stato o Stati da cui è importata: U S.A.
Presentatore· IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 8325 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2578-C-79 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione: «EAGLE ARMS» MOD EA-15 GOLDEN EAGLE 223 (MIRE REGOLABILI)
Calibro. 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne: MM 549,3
Lunghezza dell'arma MM 1003,3
Funzionamento SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A
Presentatore IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L»
Classe cui è stata assegnata l'arma· C 7

N. 8326 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2578-C-79 in data 14 luglio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione· «EAGLE ARMS» MOD EA-15 ACTION MASTER 223
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne: MM 549,3
Lunghezza dell'arma: MM 1003,3
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta· U S A
Stato o Stati da cui è importata: U S A
Presentatore IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 7

N. 8327 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2578-C-79 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE
Denominazione. «EAGLE ARMS» MOD EA-15 STANDARD 223
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 549,3
Lunghezza dell'arma· MM. 1003,3
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta· U.S A
Stato o Stati da cui è importata: U.S A.
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma· C 7

N 8328 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 9274-C-89 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO» MOD MINI
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne: MM. 68
Lunghezza dell'arma: MM. 133
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore. BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 8329 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559 C-50 9274-C-89 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo. PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO» MOD MINI
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne: MM. 68
Lunghezza dell'arma: MM. 133
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 8330 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 9274-C-89 in data 14 luglio 1993*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO» MOD MINI
Calibro: 315 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 68
Lunghezza dell'arma: MM. 133
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S R L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

NOTE

Al n 7157 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «COLT» mod A11 American 2000 cal mm 9 × 21 I M.I. (canna mm. 114).

L'arma può essere corredata di conversione (canna di mm. 95,2 - guidamolla - molla di recupero e manicotto anteriore) camerata per impiegare una cartuccia dello stesso calibro (mm. 9 × 21 I M.I.).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 giugno 1993

RETTIFICHE

Al n 2641 del Catalogo dove è scritto Lunghezza delle canne: MM. 36, leggasi: Lunghezza delle canne MM 52

Al n. 2642 del Catalogo dove è scritto Lunghezza delle canne: MM 36, leggasi: Lunghezza delle canne: MM. 52

93A4702

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189